

m_ante.UDCM.REGISTRO UFFICIALE.I.0008577.19-05-2020



Ministero

*per i beni e le attività culturali
e per il turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Alla

ANAS S.p.A.
Struttura Territoriale Campania
Area Nuove Opere
anas.campania@postacert.stradeanas.it

ANAS S.p.A.
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori
Coordinamento Progettazione
anas@postacert.stradeanas.it

*Class*34.43.01/ fasc. ABAP (GIADA) 25.6.1

Oggetto: [ID_VIP: 4477] Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e Verifica Piano di Utilizzo Terre ex D.P.R. 120/2017, art. 24 - S.S.163 "Amalfitana" - Variante tra gli abitati di Minori e Maiori, in località Torre Mezzacapo.

Proponente: ANAS S.p.A.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90

E.p.c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello Sviluppo
Divisione V -
Sistemi di Valutazione Ambientale
[ID_VIP: 4477]
cress@pec.miniambiente.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP: 4477]
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
segreteria.capogab@pec.minambiente.it



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Alla Regione Campania
Settore Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione
settoreoopp@regione.campania.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e Avellino
mbac-sabap-sa@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento al procedimento in oggetto, considerato l'orientamento assunto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla facoltà di questo Ministero di provvedere autonomamente, nell'ambito delle proprie competenze, alla comunicazione prevista dall'art. 10bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, **questa Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio;**

visti i pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino espressi con note prot. n. 5621 del 07/03/2019 e prot. n. 197 del 07/01/2020;

acquisito il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale prot. n. 7333 del 25/02/2020;

conclusa l'attività istruttorio, per quanto riguarda i profili di propria competenza, **comunica** alla Società ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, **i motivi che ostano all'accoglimento, in senso favorevole, dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.**

Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali

L'intervento prevede la realizzazione di una variante all'attuale tracciato della S.S. 163 "Amalfitana" che collega gli abitati di Maiori (SA) e Minori (SA). Il nuovo percorso dovrebbe consentire di risolvere le problematiche relative alla viabilità nel tratto di strada che attualmente si sviluppa sulla propaggine collinare in loc. "Torre Mezzacapo", confine amministrativo tra i due comuni, caratterizzato da elevata criticità a causa della presenza di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico, che costituisce forte limitazione al deflusso e alla fruibilità della strada.

Il nuovo tracciato, di lunghezza complessiva pari a circa 730 m, consiste nella realizzazione di una galleria di 390 m, a cui si aggiungono due brevi tratti di galleria artificiale di imbocco, di lunghezza pari a 10 m sul lato di Maiori e di 8,75 m sul lato di Minori.

Il progetto prevede che il percorso si innesti in galleria nel comune di Maiori, dopo aver attraversato un'area adiacente alla S.S.163, attualmente utilizzata come rimessaggio di imbarcazioni/deposito di materiali vari e in palese stato di degrado. All'uscita della galleria, già nel comune di Minori, il tracciato dovrebbe proseguire interessando il campo di calcio situato in prossimità dell'arenile, fino a ricongiungersi nuovamente con la S.S.163.

Quale opera complementare a quelle prettamente viabilistiche, si prevede la riqualificazione del tratto di strada da abbandonare, situato a ridosso della linea costiera e dunque estremamente panoramico, mediante una sua riconversione a percorso ciclopedonale di connessione tra i lungomari dei due comuni.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Inoltre, sul lato di Minori il progetto prevede una ricucitura con la piazza attraverso una passeggiata ciclopedonale di larghezza minima 3,50 m, mentre sul lato di Maiori il tracciato di progetto viene raccordato alla viabilità che conduce al porto turistico.

Per quanto riguarda gli imbocchi in galleria, il progetto prevede un sistema di portali con struttura portante in metallo, con rivestimento in acciaio Corten. Si prevede, inoltre, il rivestimento della copertura dell'imbocco in pietra locale o, in alternativa, in calcestruzzo a vista e, sempre in prossimità degli imbocchi, l'installazione di sistemi di rafforzamento e stabilizzazione corticale sulle pareti, attraverso pannelli in fune e rete metallica a doppia torsione.

Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale

Situazione vincolistica

In riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 si riscontra la presenza della Grotta dell'Annunziata, vincolata con D. M. 9 gennaio 1990, che ha condizionato la scelta dell'alternativa di progetto proposta e, di conseguenza, non rientra nell'area di interesse dell'intervento presentato.

L'ambito interessato dal progetto è sottoposto alle disposizioni della Parte III del D.Lgs 42/2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come di seguito riportato:

- Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, c. d. bellezze d'insieme ai sensi dell'art. 136:
 - D.M. 08.10.1960 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Minori (SA)";
 - D.M. 01.12.1961 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del Comune di Maiori (SA)";
 - D.M. 28.03.1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio del Comune di Vietri sul Mare. Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, riguardanti i territori dei Comuni di Amalfi, Atrani, Cetara, Conca Dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti E Vietri Sul Mare" - che ingloba le due precedenti;
- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera a) "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare" e f) "i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi" in quanto entrambi i comuni ricadono nel Parco Regionale dei Monti Lattari.

L'area rientra, inoltre, nel Sito Unesco "Costiera Amalfitana"(Codice IT830).

Dal punto di vista archeologico l'area rientra in zone a potenziale interesse archeologico medio.

Strumento di pianificazione paesaggistica

Gli interi territori dei comuni di Maiori e Minori rientrano nel perimetro del Piano Urbanistico Territoriale (d'ora in avanti PUT) dell'area Sorrentino-Amalfitana – Sub-area5, approvato – ai sensi dell'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985, n. 431 – con Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35 ed equipollente, in quanto ad effetti, al "Piano Paesaggistico".



In relazione all'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione (d'ora in avanti NTA – contenute nella citata LR 35/1987) del PUT che definisce le “Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani Regolatori Generali” , l'ambito interessato dal progetto è classificato come di seguito riportato:

- zona 1b (per la massima parte – entrambi i comuni) – Tutela dell'ambiente naturale – 2° grado;
- zona 6 (comune di Maiori)- “Urbanizzazione saturata”;
- zona 2 (comune di Minori) – “Tutela degli insediamenti antichi accentrati”.

In particolare, per la Zona Territoriale 1b – Tutela dell'ambiente naturale – 2° grado, le NTA specificano che essa: “Comprende la parte del territorio prevalentemente a manto boscoso o a pascolo, le incisioni dei corsi di acqua, alcune aree a cultura pregiate di altissimo valore ambientale” e che “... va articolata nei Piani Regolatori Generali in zone di Piano Regolatore, tutte di tutela, ma differenziate in relazione alla preminenza delle istanze in esse contenute o documentate:

- a) *zona di tutela dei terrazzamenti della costiera amalfitana;*
- b) *zona di tutela agricola;*
- c) *zona di tutela silvo - pastorale;*
- d) *zona di tutela idrogeologica e di difesa del suolo.”.*

Tali norme individuano principalmente prescrizioni in merito alla inedificabilità pubblica o privata nell'area in questione, con individuazione degli interventi consentiti nei limiti puntualmente indicati dalla norma, e prescrizioni in merito alla gestione degli esistenti ordinamenti culturali, alla conduzione dei fondi agricoli e alle attività ad essi connesse.

La norma, per quanto riguarda la viabilità, cita esclusivamente la necessità di “prevedere la realizzazione delle indispensabili strade interpoderali di cui al precedente articolo 15 che dovranno essere progettate e costruite secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV”, come interventi consentiti per le zone di cui alle lettere a) e b) del presente articolo 17.

L'art. 15 delle NTA citato, inoltre, detta specifiche prescrizioni inerenti alla “Viabilità ed altre infrastrutture di trasporto ed opere pubbliche”:

“I Piani Regolatori Generali, per quanto attiene alla viabilità ed alle altre infrastrutture di trasporto, dovranno rispettare le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale di cui alla relazione parti 5a e 6a e relativi allegati cartografici. In particolare non sono ammesse aggiunte a quanto previsto dal Piano Urbanistico Territoriale salvo che relativamente alla viabilità minore (urbana, interpoderale e forestale).

Per la viabilità minore, oltre che rispettare le indicazioni specificamente espresse nella relazione del Piano Urbanistico Territoriale parte 5a, si dovrà ottemperare, per le caratteristiche tecniche, alle prescrizioni del successivo Titolo IV.

Per quanto riguarda le opere pubbliche:

- a) *quelle in corso di esecuzione alla data di approvazione della presente Legge, o alla stessa già appaltate, possono essere eseguite;*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

b) tutte le opere pubbliche non comprese nella previsione di cui al precedente punto a) sono riesaminate dalla Giunta Regionale che, su istruttoria dei competenti uffici dell'Assessorato regionale all'Urbanistica, verifica la conformità delle stesse al Piano Urbanistico Territoriale.

Le varianti, anche se parziali rispetto al Piano Urbanistico Territoriale, dovranno essere proposte al Consiglio Regionale per la relativa approvazione.”

Inoltre, sebbene la cartografia del PUT allegata alla L.R. 35/87 ipotizzi una viabilità alternativa alla S.S. 163, il nuovo tracciato proposto dall'Anas e oggetto della presente trattazione non è previsto e pertanto, anche alla luce delle NTA sopra citate, che non prevedono la possibilità di realizzare nuova viabilità se non quella già prevista dal vigente strumento di tutela paesaggistica citato, a meno che non si provveda a proporre variante al Consiglio Regionale per la relativa approvazione, **il progetto proposto non è conforme alle norme del vigente PUT.**

Considerazioni in merito al progetto

Il progetto in esame interessa un tratto della SS. 163 Amalfitana che, per la sua particolare conformazione orografica, è del tutto inadeguata ad assorbire i rilevanti flussi di traffico che si generano in alcuni periodi dell'anno. Si concorda con la Soprintendenza competente che, respingendo ipotesi generalizzate di ampliamento della strada, non consentite per la rilevanza dei luoghi sotto il profilo paesaggistico e per la loro stessa natura, individua nell'attenta regolamentazione e gestione della mobilità pubblica e privata e nell'individuazione di interventi puntuali come quello in esame, a patto che siano accuratamente progettati, una possibile soluzione a tale problematica.

Sono evidenti, infatti, gli effetti positivi conseguenti all'affrancamento dal traffico veicolare del panoramichissimo tratto di circa 600 metri che si snoda sul mare in loc. Torre Mezzacapo, che allo stato attuale non è praticamente fruibile alla percorribilità ciclabile e pedonale.

In ragione di tali considerazioni questo Ufficio, nuovamente concorde con la competente Soprintendenza, non è pregiudizialmente contrario all'intervento proposto, che - si ribadisce - se accuratamente progettato, potrebbe risolvere alcuni nodi connotati da massima criticità e, nel contempo, contribuire a migliorare le condizioni di fruizione del paesaggio.

Ciò nondimeno, pur riservandosi valutazioni puntuali laddove si ritenesse possibile aderire alla proposta di modifica della viabilità, si rappresenta l'inderogabile necessità che l'intervento sia connotato da altissima qualità progettuale, per quanto attiene all'esatta giacitura del nuovo tracciato, alla definizione di tutti i suoi elementi architettonici e, non ultimo, in riferimento alle opere idonee alla riconversione pedonale/ciclabile del tratto dismesso.

A tale riguardo, qualora ci fossero le condizioni per il superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza qui rappresentati, si evidenzia sin d'ora l'esigenza di ulteriori approfondimenti progettuali riguardanti in particolar modo la configurazione degli imbocchi in galleria, la rimodellazione dei versanti collinari, la progettazione delle gallerie artificiali, attualmente previste con portali in acciaio Corten, che appaiono troppo rigidi e invasivi, la giacitura del tracciato prevista nel Comune di Minori, in contrasto con altro progetto di riqualificazione del fronte mare già esaminato dalla Soprintendenza nel 2018.



Si evidenzia, inoltre, che qualora si ritenesse possibile aderire alla proposta di modifica della viabilità, stante il rischio archeologico medio che riveste l'area interessata dal progetto, ci si riserva la necessità di specifiche prescrizioni di carattere archeologico.

Valutazioni negative

Da quanto emerso sopra, in base all'analisi dello strumento di pianificazione paesaggistica sopra riportato, il progetto **non è conforme alle norme del vigente PUT** e, al fine di una sua eventuale esecuzione, risulta propedeutica l'approvazione, da parte dei competenti organi della Regione Campania, di una specifica variante, la cui procedura non è stata ancora avviata.

La Soprintendenza, a tale proposito, ha più volte ribadito con note prot. n. 5621 del 07/03/2019, prot. n. 26726 del 09/12/2019, prot. n. 197 del 07/01/2020 e prot. n. 290 del 08/01/2020 la non conformità dell'intervento proposto alle norme del vigente Piano Urbanistico Territoriale (PUT), e la necessità, ai fini dalla realizzazione dell'opera, che quest'ultimo sia oggetto di specifica variante, senza la quale non è possibile determinare né la compatibilità paesaggistica dell'intervento, né la propedeutica compatibilità ambientale.

Per i motivi sopraesposti, si ribadisce che la non conformità del progetto alle norme del vigente PUT costituisce **motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza** per quanto di competenza di questa Direzione Generale, salvo che la Regione Campania stessa, che legge per conoscenza, non intervenga nel merito dell'individuazione della corretta procedura di variante da attivare, atteso che la L.R. 35/87 non prevede l'istituto della deroga e che, pertanto, la procedura da applicarsi al caso in questione parrebbe essere effettivamente quella prevista dall'art. 15 delle norme contenute nella stessa legge regionale, come sopra riportato.

Si precisa che, nel caso codesta Società ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, intenda produrre le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, potrà inviarle per PEC a questa Direzione Generale entro dieci giorni dal ricevimento della presente.

Si chiede altresì a codesta Società di trasmettere le proprie osservazioni, per opportuna conoscenza, anche alla competente Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Campania.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Falcone
(tel. 06/67234302 – maria.falcone-01@beniculturali.it)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Roberto BANCHINI



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica GALLONI



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Firmato
digitalmente da
**FEDERICA
GALLONI**

CN = GALLONI
FEDERICA
C = IT



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it